
PROGETTO ESECUTIVO

Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località
"Acquolella" e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio

"Vallepozzo" al serbatoio "Liviezzolo".

Stralcio lavori di costruzione pozzo

PROGETTISTA E CSP

ing. Massimo Martucciello

PROGETTISTA STRUTTURALE

ing. Alfonso Noschese

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

geol. Rosanna Miglionico

ATTIVITA' DI SUPPORTO

geom. Nicola Landi (dip. Ausino)

geom. Gennaro Sessa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giuseppe Vitagliano



COMUNE DI POSITANO

ELABORATO

ED.06

TITOLO ELABORATO

Schema di contratto

SCALA

DATA DI EMISSIONE

DICEMBRE 2017

REVISIONE

Rev 02

CODICE PROGETTO

01

AUSINO s.p.a. Servizi Idrici Integrati

Via Alfonso Balzico, 46

Cava de' Tirreni (SA)

Rep. n. ...

Contratto di appalto relativo ai lavori delle “**Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località Acquolella e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio Vallepozzo al serbatoio Liviezzolo. Stralcio lavori di costruzione pozzo**”. Codice Identificativo della Gara (CIG)

L'anno duemila ... (*in lettere*), il giorno ... del mese di ..., presso la Sede dell'Ausino s.p.a, in via Alfonso Balzico n. 46, Cava de' Tirreni (SA), si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

DA UNA PARTE:

- ..., nato a ... (...) il ... (C.F. ...), domiciliato presso la sede dell'AUSINO, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa (C.F. ...), in qualità di ..., di seguito denominato “*Amministrazione*”;

DA UNA PARTE:

- ... nato a ... (...) il ... (C.F. ...), residente a ... in via ... (*oppure, domiciliato per la carica presso ...*) n. ..., il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'operatore economico ..., in qualità di ... (*rappresentate legale*), con sede a ... (...) in via ... n. ..., C.F. ... - P.I.V.A ..., di seguito denominato “*Operatore economico*”;

I comparenti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, convengono quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione n. ... del ... adottata dal Direttore Generale dell'Ausino, successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'AUSINO con

delibera n.....del....., è stato approvato il progetto esecutivo delle “**Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località Acquolella e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio Vallepozzo al serbatoio Liviezzolo. Stralcio lavori di costruzione pozzo**”. Codice Identificativo della Gara (CIG) ... , per complessivi € 195.335,60, di cui € 160.920,68 a base di gara, ed € 34.414,92 per oneri di sicurezza, di cui € 6.464,04 per oneri per la sicurezza di fase ed € 27.950,88 per oneri della sicurezza speciali, finanziato con fondi propri dell’Amministrazione, inserito nel programma degli interventi 2016-2019 in uno alla documentazione per l’ottenimento degli adeguamenti tariffari per il periodo regolatorio 2016-2019 MT1 – 2 ex delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015;

- con la stessa determinazione è stato indetto appalto pubblico con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, e scelto di selezionare la migliore offerta con l’applicazione del **criterio del prezzo più basso** di cui all’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- l’appalto è stato aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con determina del ...n. ... del ..., successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’AUSINO con delibera n.....del....., all’Operatore economico ..., per l’importo di euro ... al netto del ribasso d’asta del ... per cento, oltre oneri per la sicurezza (di fase e speciali) di € 34.414,92, per un totale di euro ... oltre IVA;
- il Responsabile unico del procedimento ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di progetto, nonché la loro conformità alla normativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice, come risulta dal verbale prot. n. ... del ...;

- l'Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara;

- la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 oggetto e prezzo del contratto

L'avv. Mariano Agrusta, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ausino s.p.a., in nome e per conto del quale agisce concede ed affida all'Operatore economico.....,

che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori delle **“Opere di approvvigionamento idrico.**

Realizzazione del nuovo pozzo in località Acquolella e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio Vallepozzo al serbatoio Liviezzolo. Stralcio lavori di

costruzione pozzo”, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto

e dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal

cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se

materialmente non allegati) al prezzo complessivo di € ... *(in cifre e in lettere)* al netto d'I.V.A. così suddiviso:

€ ... *(in cifre e in lettere)* per lavori a netto di ribasso del ...% *(in cifre e lettere)*;

€ 34.414,92 *(in cifre e in lettere)* per oneri di sicurezza (di fase e speciali).

Il contratto è stipulato interamente a misura ”

Art.2 tracciabilità dei flussi finanziari – termini di pagamento

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ... (...) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori.

Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'Operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.3 ritardo nei pagamenti

Per il ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo si rimanda espressamente all'apposito articolo del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.4 cessione dei crediti

Per la cessione del credito le Parti rinviando espressamente alle disposizioni dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Art.5 obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere, responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

L'Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista ..., del Direttore lavori ..., del Responsabile di cantiere ..., del Responsabile unico del procedimento ... Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Se l'Operatore economico non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

L'Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Operatore economico per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.

Art.6 termini contrattuali e consegna lavori

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'Operatore economico.

Qualora l'Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori nel quale l'Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese.

L'Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel

presente articolo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dell'Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Resta inteso che l'Operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.7 sospensione lavori e proroghe

Le Parti rinviando espressamente all'art. 107 del Codice, essendo norma cogenti

Art.8 revisione prezzi

Le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art. 1664, del codice civile.

L'Operatore economico dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei

lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Operatore economico.

Art.9 varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Art.10 garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico ha prestato cauzione definitiva di euro ..., ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. ... emessa in data ... dalla ... Agenzia di ... via ... n. ... L'operatore economico ha prestato le garanzie previste dall'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come da polizza di assicurazione n. ... emessa in data ... dalla ... Agenzia di ... via ... n... Sono a carico dell'Operatore economico le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni come stabilito dall'art. 14 del D.M. n. 145/2000, dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Operatore economico.

La garanzia per il corretto adempimento del contratto, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori.

L'Amministrazione:

a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico;

b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore

economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.11 certificato di collaudo o di regolare esecuzione - termini per la emissioni dei certificati di pagamento relativi agli acconti

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato emesso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di visita finale emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Operatore economico stesso è tenuta ad eseguire quanto conseguentemente prescritti e nei termini assegnati. In caso di esito negativo del collaudo o della regolare esecuzione, ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà

direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.12 custodia cantieri

L'Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art.13 divieto di cessione contratto

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che

l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art.14 comunicazioni via posta elettronica o fax

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per l'Amministrazione pec ..., il fax ..., per l'Operatore economico pec ..., il fax ...

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante ... (*lettera raccomandata, telegramma, telefono*), ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

Art.15 subappalto

L'Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto alcune lavorazioni nei termini e con le modalità esplicitati nell'apposito articolo del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.16 obblighi contributivi e retributivi dell'Operatore economico

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Operatore economico non può opporre eccezioni all'Amministrazione di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che l'Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e l'Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Art.17 recesso e risoluzioni

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20

giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;

c) del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec (*oppure, indicare altro mezzo*) prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola

sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Operatore economico, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per l'Amministrazione è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 18 ritardi e penali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Operatore economico è tenuto al pagamento di una penale calcolata in misura giornaliera nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'Operatore economico.

Art.19 domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell'Amministrazione, ne consegue il Tribunale competente è quello di Nocera Inferiore (SA)

Art.20 clausola di manleva

L'Operatore economico terrà sollevato ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

Art. 21 riservatezza

L'Operatore economico con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, è in capo all'Amministrazione che dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art.22 spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art.23 norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti dell'Amministrazione, sottoscritta da entrambe le Parti, che l'Operatore economico dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non materialmente allegate..

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito

dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave

L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE

AUSINO S.P.A.

Il legale rappresentante